

## In Cassazione prima sentenza digitale

La Corte di Cassazione ha effettuato il primo deposito telematico di una sentenza penale, utilizzando una innovativa applicazione tecnologica realizzata dal ministero della Giustizia. E' quanto rende noto la stessa Corte: «è un traguardo di grande importanza, che renderà ancora più celere la definizione dei procedimenti penali dinanzi alla Cassazione e che servirà come modello per i

Tribunali e le Corti d'appello per una completa informatizzazione dell'intero processo penale». Il ministero della Giustizia da parte sua sottolinea come la digitalizzazione della giustizia è uno degli obiettivi primari a cui sta lavorando l'amministrazione, nel più ampio progetto di recupero di efficienza del sistema giustizia, che è fra gli obiettivi fissati dal Pnrr.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

# Non scatta il peculato se chi ha vinto l'appalto è una società privata

## Cassazione

Chi dispone dei beni non è incaricato di pubblico servizio

Giovanni Negri

No al peculato per l'appropriazione di beni della società privata che si è aggiudicata un appalto pubblico. Il soggetto che dispone dei beni, privi di destinazione pubblicistica, non assume la qualifica di incaricato di pubblico servizio. A queste conclusioni approda la Cassazione con la sentenza n. 27090 della sesta sezione, affrontando il caso dell'appropriazione di stock di carburante appartenenti a una società privata che

svolgeva un servizio pubblico, la raccolta di nettezza urbana. La Corte d'appello, nel riformare l'assoluzione ottenuta dagli imputati in primo grado, aveva invece emesso una plurima condanna, equiparando lo svolgimento di un servizio pubblico, come la raccolta dei rifiuti, e l'attribuzione alla società destinataria dell'appalto di soggetto incaricato di pubblico servizio. Un'equiparazione che la Cassazione ritiene non corretta, «posto che l'espletamento di un pubblico servizio non può determinare la trasformazione della natura giuridica, da privata a pubblica, della società che lo gestisce.



**Non si tratta di un ente in house e neppure di un concessionario - Non cambia la natura dell'impresa**

In linea generale, sottolinea la pronuncia, gli enti, costituiti in forma privata, che esercitano un pubblico servizio in regime di concessione assumono sicuramente natura pubblicistica proprio a causa della concessione e con esclusivo riferimento al suo svolgimento. Alla stessa conclusione si arriva, puntualizza ancora la Corte, con riferimento alle società in house alla presenza di tre requisiti: la personalità giuridica, l'istituzione dell'ente per soddisfare esigenze di interesse generale di natura né industriale né commerciale, il finanziamento delle attività in modo maggioritario da parte dello Stato, degli enti pubblici territoriali o di altri organismi di diritto pubblico oppure l'assoggettamento della gestione ai medesimi soggetti o la designazione da parte degli stessi di più di metà degli amministratori.

Diverso è invece il caso di un'attività astrattamente pubblicistica ma svolta, esorbitando da concessione, da un soggetto che ha una fisionomia sostanzialmente privatistica. «In tali casi – afferma la Cassazione –, la società che svolge un servizio pubblico non muta in alcun modo la sua natura privatistica, come pure i beni di cui è proprietaria non assumono una destinazione pubblicistica».

Il rapporto tra società ed ente appaltante, infatti, rimane circoscritto al contesto tipico del contratto di appalto, con il privato tenuto all'adempimento, ma senza un vincolo di destinazione in relazione ai beni utilizzati per l'esecuzione del servizio.

È vero che, nel reato di peculato, il concetto di appropriazione comprende anche la distrazione, quando al bene si attribuisce una destinazione diversa da quella del titolo di possesso, ma i beni di una società privata, anche se incaricata di pubblico servizio, non diventano per questa sola ragione destinati a una funzione pubblicistica e neppure possono essere vincolati a indisponibilità. Di conseguenza il soggetto che ne ha la disponibilità non commette il peculato se mai se ne appropria.